

**BANDO PER INCENTIVI ALLE PMI PER VOUCHER INTERNAZIONALIZZAZIONE – ANNO 2022- Codice Prog. VI22 – Codice Aiuto RNA-CAR 21672**

**Disposizioni generali**

**Art. 1 Finalità**

1. La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Reggio Emilia, nell’ambito delle proprie iniziative istituzionali, intende sostenere ed incentivare la competitività delle micro, piccole e medie imprese (PMI) aventi **sede legale e/o unità operativa in provincia di Reggio Emilia**, attraverso l’erogazione di contributi a fondo perduto per l’acquisizione di servizi per favorire **l’avvio e lo sviluppo del commercio internazionale** di imprese della provincia di Reggio Emilia anche attraverso un più diffuso utilizzo delle tecnologie digitali **nel periodo 01/05/2022– 30/04/2023**.
2. Il presente Bando è emanato ai sensi del regolamento "Criteri e modalità per la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e per l’attribuzione di vantaggi economici in conformità alla Legge n. 241 del 07.08.1990", approvato dal Consiglio camerale con delibera n. 19 del 28.12.2006 e modificato con deliberazione n. 21 del 09/12/2013.

**Art. 2 Dotazione finanziaria, natura ed entità dell’agevolazione**

1. La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Reggio Emilia destina la somma di **€ 570.000,00** per favorire gli interventi di cui all’art.3
2. La Giunta camerale si riserva la facoltà di rifinanziare il bando con ulteriori stanziamenti. Il Dirigente competente avrà la facoltà:
  - ✓ in caso di non esaurimento delle risorse disponibili, di riaprire i termini di scadenza del bando prolungandone gli effetti al fine di garantire l’utilizzo ottimale dello stanziamento;
  - ✓ in caso di esaurimento anticipato delle risorse, di chiudere i termini della presentazione delle domande.
3. Le agevolazioni saranno accordate sotto forma di voucher.
4. L’intensità dell’agevolazione è pari al **50%** dei costi sostenuti e ammissibili al netto di IVA. L’importo è determinato in relazione alla tipologia di intervento realizzato nella misura dettagliata nella tabella che segue fino al raggiungimento dell’importo **massimo complessivo di 8.000,00 €** oltre la premialità di cui al successivo comma

Tipologia intervento	Intensità agevolazione	Massimale contributo
a. Sviluppo delle competenze interne attraverso TEM-DEM- EXIM Manager	50%	8.000,00 euro
b. Realizzazione di “virtual matchmaking”; b2b	50%	6.000,00 euro
c. Partecipazione a fiere:		
- in presenza all’estero (UE ed extra UE)	50%	6.000,00 euro
- in presenza in Italia	50%	4.000,00 euro
- a fiere virtuali	50%	4.000,00 euro

5. E' prevista una **premialità di € 250,00** per le imprese in possesso, al momento della concessione del contributo, del rating di legalità<sup>1</sup> (almeno il punteggio base di una "stelletta" tenuto conto del sistema dei punteggi definito nella Delibera dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 14 novembre 2012, n. 24075 e s.m.i.) nel limite del 100% delle spese ammissibili e nel rispetto dei pertinenti massimali de minimis.
6. L'investimento minimo ritenuto ammissibile all'agevolazione non può essere inferiore a **€ 3.000,00**.
7. I contributi saranno erogati con l'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art.28, comma 2, del DPR 600/73.

### **Art. 3 Tipologia interventi**

1. Con il presente bando si intendono finanziare tramite l'utilizzo di contributi a fondo perduto (voucher) progetti presentati dai soggetti indicati al successivo art. 4 che intendono avviare o rafforzare la loro presenza all'estero attraverso l'analisi, la progettazione, la gestione e la realizzazione di iniziative sui mercati internazionali.
2. Gli ambiti di attività a sostegno del commercio internazionale ricompresi nel presente bando dovranno riguardare:
  - a. Sviluppo delle competenze interne attraverso l'utilizzo in impresa di **Temporary Export Manager (TEM), di Digital Export Manager (DEM) e di Manager Esperto per i Processi di Export/Import ed Internazionalizzazione (EXIM Manager)** in affiancamento al personale aziendale. Affinché l'azione e i relativi costi vengano considerati eleggibili il percorso di affiancamento all'impresa da parte di un esperto in marketing internazionale e/o in comunicazione e web marketing o digital export o in processi di Export/Import ed Internazionalizzazione, dovrà avere una durata minima di 4 mesi corrispondenti ad almeno 25 giornate intere. Il percorso dovrà essere finalizzato a favorire l'implementazione di una strategia commerciale e l'accrescimento delle capacità manageriali dell'impresa;
  - b. Realizzazione di "virtual matchmaking" ovvero lo sviluppo di percorsi individuali o collettivi di incontri d'affari B2B virtuali fra buyer internazionali e operatori nazionali, anche in preparazione ad un'eventuale attività di incoming e outgoing futura;
  - c. La partecipazione a fiere virtuali e, laddove possibile, la partecipazione in presenza a fiere internazionali organizzate all'estero o in Italia purché con qualifica internazionale. Limitatamente alle fiere in Italia si fa esclusivo riferimento alle fiere con qualifica internazionale certificata presenti nell'elenco del calendario ufficiale approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, secondo le date effettive di svolgimento così come aggiornate dagli Enti organizzatori. Le spese per la partecipazione alla fiera sono ammissibili solo se l'impresa partecipa come espositore diretto (non sono ammesse le spese per partecipazioni indirette pertanto non sono ammissibili se fatturate da agenti, distributori o importatori dell'impresa beneficiaria) o se la partecipazione avviene nell'ambito di collettive organizzate da Enti Pubblici, Consorzi o Associazioni rappresentative di interessi collettivi. Per ciascuna impresa è ammessa la partecipazione ad una sola manifestazione fieristica organizzata nel periodo compreso tra il 01/05/2022 e il 30/04/2023.

---

<sup>1</sup> Decreto-legge 1/2012 (Art. 5 ter - Rating di legalità delle imprese) modificato dal Decreto legge 29/2012 e convertito, con modificazioni, dalla Legge 62/2012

#### **Art. 4 Soggetti beneficiari**

1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente Bando le microimprese, le piccole imprese e le medie imprese come definite dall'Allegato I al Regolamento n. 651/2014/UE<sup>2</sup> della Commissione europea, aventi sede legale e/o unità operativa nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio di Reggio Emilia.

Possono partecipare al bando anche i consorzi d'impresе con sede legale e/o unità operativa nella provincia di Reggio Emilia costituiti da PMI .

2. Le imprese non devono rientrare nei campi di esclusione di cui all'art. 1 par. 1) e 2) Reg. 1407/2013. Sono altresì ammesse le micro, piccole e medie imprese che appartengono al settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato CE.

3. **A pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda e fino a quello dell'erogazione del contributo le imprese beneficiarie devono:**

a) essere attive, in regola con l'iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di commercio di Reggio Emilia;

b) avere sede legale e/o unità produttiva (escluso magazzino e deposito) in provincia di Reggio Emilia;

c) il legale rappresentante e i soggetti indicati nell'art. 85 del D.lgs. 159/2011 e s.m.i. non devono essere destinatari di provvedimenti di decadenza, di sospensione o di cui all'art. 67 del medesimo decreto (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia

d) non essere in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione straordinaria, scioglimento, liquidazione coatta amministrativa o volontaria o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;

e) non aver beneficiato di altri interventi di natura pubblica per la medesima finalità.

4. Sono inammissibili le istanze dei soggetti<sup>3</sup> che **al momento della domanda nonché a quello della concessione**, abbiano forniture in essere con la Camera di commercio di Reggio Emilia, anche a titolo gratuito, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6 del D.L. 95/2012 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135.

5. Sono inammissibili le domande prodotte da soggetti che, **alla presentazione della rendicontazione** attestante la realizzazione del progetto, non siano in regola con il pagamento del diritto annuale dovuto.

Ai fini del presente bando si considera **“regolare” con il pagamento del diritto annuale** la posizione del soggetto che:

a) ha versato l'ultimo diritto annuale dovuto entro i termini di legge;

b) non ha posizioni di insolvenza relative ad anni precedenti (eventuali ruoli devono pertanto risultare pagati e l'eventuale ritardato pagamento non è da considerarsi motivo di irregolarità)

c) presenta uno stato di insolvenza inferiore al minimo di ruolo previsto dalla normativa in materia, nei confronti del quale non può essere emesso un atto di accertamento o cartella esattoriale.

Si considera **“sanabile”** la posizione del soggetto che:

---

<sup>2</sup> Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (pubblicato in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26.6.2014).

<sup>3</sup> Il campo di applicazione della norma esclude le imprese individuali, le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni e attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale, gli enti di volontariato, le organizzazioni non governative, le cooperative sociali, le associazioni sportive dilettantistiche nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali

- a) ha regolarmente effettuato il versamento relativo alla sede, ma non ha provveduto al pagamento della quota dovuta per le unità locali;
- b) ha effettuato il pagamento del diritto annuale per un importo inferiore rispetto al dovuto.
- Nei casi in cui si riscontri una “irregolarità sanabile” come sopra indicato, i soggetti beneficiari saranno invitati a regolarizzarsi ed a trasmettere apposita documentazione comprovante l’avvenuto pagamento del diritto annuale mancante entro il termine massimo di 15 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, pena la decadenza del contributo.
6. La liquidazione del contributo sarà altresì subordinata alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) che verrà acquisito d’ufficio secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
7. Ogni impresa può presentare una sola richiesta di contributo/voucher articolata nelle varie tipologie previste dal bando (per la partecipazione a fiere è ammissibile una sola manifestazione). In caso di eventuale presentazione multipla è tenuta in considerazione solo la prima domanda presentata in ordine cronologico.
8. Le imprese che siano in rapporto di collegamento, controllo e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti<sup>4</sup> possono essere ammesse a finanziamento solo per una domanda. In caso di presentazione di più domande, è presa in considerazione e ammessa alla valutazione di merito soltanto la prima domanda presentata in ordine cronologico e le altre domande sono considerate irricevibili.

#### **Art. 5 Spese ammissibili**

1. Tutte le spese ammissibili dovranno rispondere ai seguenti criteri:
- pertinenza delle spese rispetto al progetto ammesso;
  - trasparenza (dettaglio dei costi e disponibilità di idonei giustificativi a supporto della rendicontazione; i documenti di spesa devono essere integralmente pagati dai beneficiari).
2. Sono finanziabili - al netto dell’IVA, delle analoghe imposte estere e di altre imposte, tasse e diritti - le spese riconducibili agli ambiti di attività di cui al precedente articolo 3 relative ad attività del **periodo compreso tra il 01/05/2022 e il 30/04/2023** (Data fattura e data pagamento).

Sono altresì ammissibili le spese, anche se sostenute in data antecedente il 01/05/2022 relative ad acconti per affitto dell’area espositiva e/o quota d’iscrizione purché riferite ad una manifestazione che si svolga nel periodo ammissibile sopra indicato.

**Le spese sostenute a titolo di acconto prima della data del 01/05/2022, comportano l’inammissibilità anche della fattura di saldo** ad eccezione degli acconti relativi all’iscrizione alla fiera e/o prenotazione dell’area espositiva come sopra indicato.

I servizi di consulenza e/o fornitura di servizi devono essere attivati a partire dal 01/05/2022.

Sono ammissibili:

- a) servizi di consulenza e/o fornitura di servizi relativi a uno o più ambiti di attività a sostegno del commercio internazionale tra quelli previsti all’art.3 del presente Bando. Ogni spesa per consulenza sostenuta dovrà essere documentata con una relazione scritta da parte del consulente, che formerà parte della rendicontazione finale oggetto di valutazione in sede di liquidazione del contributo. L’EXIM Manager dovrà essere certificato secondo la norma UNI 11823; il TEM e il DEM dovranno dimostrare di avere competenze e conoscenze pertinenti rispetto al ruolo che andranno a svolgere in azienda sia in termini di

---

<sup>4</sup> Per “assetto proprietario sostanzialmente coincidente” si intendono tutte quelle situazioni che - pur in presenza di qualche differenziazione nella composizione del capitale sociale o nella ripartizione delle quote - facciano presumere la presenza di un comune nucleo proprietario o di altre specifiche ragioni attestanti costanti legami di interessi anche essi comuni (quali, a titolo meramente esemplificativo, legami di coniugio, di parentela, di affinità), che di fatto si traducano in condotte costanti e coordinate di collaborazione e di comune agire sul mercato.

internazionalizzazione che di digitalizzazione, attestati da un'esperienza di supporto alle imprese di almeno due anni. In fase di presentazione della domanda di contributo dovrà essere inviato il cv del TEM/DEM che affiancherà l'azienda;

- b) quote di adesione ai vari servizi delle piattaforme digitali per incontri d'affari;
- c) realizzazione di spazi espositivi.

Per le fiere in presenza:

- il costo dell'area espositiva, della progettazione dello stand e del noleggio dell'allestimento (incluse spese accessorie di allestimento - servizi di telecomunicazioni, idrici, elettricità, montaggio/smontaggio - ed ivi compresi eventuali costi di iscrizione, oneri e diritti fissi obbligatori in base al regolamento della manifestazione);
- spese relative al trasporto del materiale da allestimento ed espositivo, compresa l'assicurazione ed esclusi gli oneri doganali;
- spese relative al servizio di interpretariato/traduzione e hostess.

Per le fiere virtuali:

- iscrizione alla fiera e ai relativi servizi, consulenze in campo digital, hosting, sviluppo piattaforme per la virtualizzazione;
- produzione di contenuti digitali.

3. Sono in ogni caso escluse dalle spese ammissibili quelle per (a titolo puramente esemplificativo):

- a) soggiorno (vitto ed alloggio), viaggio (compreso taxi e navette) e rappresentanza;
- b) produzione di campionature;
- c) servizi di consulenza specialistica relativi alle ordinarie attività amministrative aziendali o commerciali, quali a titolo esemplificativo, i servizi di consulenza in materia fiscale, contabile, legale, o di mera promozione commerciale e pubblicitaria;
- d) servizi di supporto ed assistenza per adeguamenti a norme di legge;
- e) spese regolate per contanti o attraverso cessione di beni o compensazione di qualsiasi genere tra il beneficiario ed il fornitore;
- f) spese non integralmente pagate;
- g) rappresentanza (colazioni di lavoro, omaggi, ecc.);
- h) spese generali, di amministrazione ed organizzazione (cancelleria, pulizia spazio espositivo, assicurazioni generali non legate al singolo evento, altro materiale di consumo, ecc.), pass parcheggio;
- i) relative al materiale di documentazione e informazione promozionale;
- j) personale;
- k) spese effettuate e/o fatturate alle imprese beneficiarie dal legale rappresentante, e da qualunque altro soggetto facente parte degli organi societari, e dal coniuge o parenti entro il terzo grado dei soggetti richiamati, ad esclusione delle prestazioni lavorative rese da soci con contratto di lavoro dipendente e senza cariche sociali;
- l) spese effettuate e/o fatturate alle imprese beneficiarie da società con rapporti di controllo o collegamento così come definiti ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile o che abbiano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti<sup>5</sup>;
- m) imposte e tasse.

4. In fase di presentazione della domanda deve essere specificato, pena la non ammissibilità del titolo di spesa, il riferimento a quali ambiti di attività a sostegno del commercio internazionale tra quelli indicati all'art. 3 si riferisce il titolo stesso.

---

<sup>5</sup> Per "assetto proprietario sostanzialmente coincidenti" si intendono tutte quelle situazioni che - pur in presenza di qualche differenziazione nella composizione del capitale sociale o nella ripartizione delle quote - facciano presumere la presenza di un comune nucleo proprietario o di altre specifiche ragioni attestanti costanti legami di interessi anche essi comuni (quali, a titolo meramente esemplificativo, legami di coniugio, di parentela, di affinità), che di fatto si traducano in condotte costanti e coordinate di collaborazione e di comune agire sul mercato

## **Art. 7 Normativa europea di riferimento**

1. Il contributo concesso con il presente bando costituisce un aiuto “de minimis” ai sensi del Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato agli aiuti d’importanza minore, per tutti i settori nei quali il regime è applicabile (pubblicato su G.U.U.E. 24 dicembre 2006, n. L.379) prorogato dal Regolamento n. 2020/972 (pubblicato su G.U.U.E. 7 luglio 2020, n. L.215).
2. Il Regolamento CE comporta che l’importo complessivo degli aiuti in “de minimis” concessi ad una medesima impresa, congiuntamente con altre imprese ad essa eventualmente collegate nell’ambito del concetto di “impresa unica” non debba superare 200.000,00 euro nell’arco di tre esercizi finanziari<sup>6</sup>. Tale limite massimo è ridotto a 100.000,00 euro per le imprese appartenenti al settore dei trasporti su strada e ad euro.  
Qualora la concessione di nuovi aiuti “de minimis” comporti il superamento dei massimali pertinenti sopra riportati, il contributo non potrà essere concesso neppure in quota parziale.
3. Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal presente Bando si fa rinvio ai suddetti Regolamenti; in ogni caso nulla di quanto previsto nel presente Bando può essere interpretato in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalle norme pertinenti di tali Regolamenti.
4. La Camera di Commercio effettuerà la verifica del rispetto dei massimali de minimis nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA). Si raccomanda pertanto di verificare presso il Registro i contributi ottenuti dall’impresa “unica” (concessi anche se non ancora effettivamente percepiti) nell’esercizio corrente e nei due precedenti accedendo al sito del RNA <https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx>. Conclusa la verifica sugli aiuti ricevuti, la Camera di Commercio provvederà a concedere il contributo con apposito atto, registrandolo allo stesso tempo sul Registro Nazionale Aiuti.

## **Art. 8 Cumulo**

1. L’aiuto concesso **non è cumulabile** con altri contributi pubblici di qualsiasi natura né con altri eventuali incentivi ricevuti per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le stesse spese.

## **Art. 9 Presentazione delle domande**

1. **A pena di esclusione**, le richieste di voucher devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale del legale rappresentante dell’impresa, attraverso lo sportello on line “Contributi alle imprese”, all’interno del sistema Webtelemaco di Infocamere – Servizi e-gov, **dalle ore 10:00 del 20/04/2022 alle ore 16:00 del 20/06/2022**.
2. Saranno automaticamente escluse le domande inviate prima e dopo tali termini. Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione delle domande di ammissione al voucher. Le domande di contributo dovranno essere firmate dal legale rappresentante dell’impresa (es. titolare impresa individuale, amministratore unico, ecc.), pertanto non saranno più accettate istanze a cui sia allegato il file con la delega di firma all’intermediario, (la cd. procura speciale firmata manualmente). Gli intermediari potranno continuare a svolgere le attività di invio delle pratiche telematiche che dovranno però riportare la firma digitale del soggetto obbligato all’adempimento.
3. **A pena di esclusione**, alla pratica telematica relativa alla domanda di contributo, dovrà essere allegata la seguente documentazione firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa:
  - a) **modello base** generato dal sistema (formato xml);
  - b) **modulo di domanda**, disponibile sul sito internet [www.re.camcom.gov.it](http://www.re.camcom.gov.it) – sezione Contributi alle imprese - pagina dedicata al bando VI22- compilato in ogni sua parte (da salvare o scansionare). Deve essere specificato il riferimento a quali ambiti tecnologici, tra quelli indicati all’art.3, si riferisce l’intervento;

---

<sup>6</sup> l’esercizio finanziario interessato ed i 2 esercizi finanziari precedenti.  
VI22 – Bando - pag. 6

**Alla pratica telematica relativa alla domanda di contributo, dovrà essere allegata inoltre la seguente documentazione firmata digitalmente**

- c) I preventivi di spesa o le fatture già emesse. I preventivi/fatture devono essere redatti in euro e in lingua italiana o accompagnati da una sintetica traduzione e intestati all'impresa richiedente e dagli stessi si devono evincere con chiarezza le singole voci di costo;
- d) In caso di TEM/DEM/EXIM manager il cv del soggetto che affiancherà l'azienda e copia del contratto o della proposta di incarico;

4. Non saranno considerate ammissibili le domande:
- trasmesse con modalità differenti da Telemaco o inviate prima od oltre il termine di presentazione previsto dal bando;
  - firmate da un soggetto diverso dal rappresentante legale dell'impresa;
  - prive dei documenti obbligatori richiesti dal bando.

Non è consentita l'integrazione dei documenti obbligatori della domanda, è consentita la mera regolarizzazione di cui all'art.71, comma 3 DPR 445/2000.

5. Sul sito internet camerale [www.re.camcom.gov.it](http://www.re.camcom.gov.it) – è disponibile la “Guida alla compilazione della pratica telematica per contributi” (*link: <https://www.re.camcom.gov.it/promuovere-limpresa-e-il-territorio/contributi-alle-impese/guida-alla-compilazione-della-pratica-telematica-per-contributi>*).
6. La Camera di commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda anche per disguidi tecnici<sup>7</sup>;
7. Tutte le comunicazioni successive all'invio della domanda da parte della Camera di commercio saranno inviate a mezzo PEC all'indirizzo Pec dell'impresa depositato al Registro delle Imprese.

**Art.10 Valutazione delle domande, formazione della graduatoria, concessione e ammissione a contributo**

1. L'ammissione al contributo avverrà sino ad esaurimento dei fondi disponibili previa verifica di ammissibilità ai sensi di quanto previsto dal presente bando da parte dell'U.O. Contributi e Internazionalizzazione. In caso di insufficienza dei fondi, l'ultima domanda istruita con esito positivo è ammessa alle agevolazioni fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili.
2. Le domande incomplete o che non dovessero indicare uno degli elementi o dei dati richiesti indispensabili ai fini istruttori, nonché quelle prive della documentazione necessaria, saranno dichiarate inammissibili.  
È facoltà della Camera richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per una corretta istruttoria della pratica, con la precisazione che la mancata presentazione di tali integrazioni entro il termine di **15 giorni** dalla data di ricevimento della richiesta comporterà l'automatica inammissibilità della domanda di contributo.
3. **L'ordine di precedenza nella graduatoria avverrà secondo l'ordine cronologico di ricezione della pratica telematica da parte della Camera di commercio di Reggio Emilia, attestato dalla data e numero di protocollo assegnato dal sistema WebTelemaco.**
4. Completata l'istruttoria, il Dirigente competente forma con proprio provvedimento l'elenco delle imprese ammesse a contributo con i relativi importi.  
Sarà cura della Camera di commercio dare comunicazione ai soggetti beneficiari dell'ammissione a contributo. **Le domande presentate oltre il tempo utile per ottenere il beneficio non saranno istruite.**
5. Nel caso di rinuncia da parte di altri beneficiari o riduzione di importo in sede di esame delle rendicontazioni finali, la Camera di commercio, tenuto conto dell'entità delle risorse resesi disponibili e del numero di domande inizialmente escluse per esaurimento fondi, si riserva la

---

<sup>7</sup> Per problemi legati alla trasmissione dell'istanza o alla registrazione è possibile contattare l'assistenza di InfoCamere (*link <https://www.registroimpreses.it/web/quest/assistenza>*.)

possibilità di procedere all'istruttoria delle istanze giacenti secondo l'ordine cronologico di presentazione, nel rispetto delle modalità di concessione del contributo, provvedendo contestualmente, con determinazione dirigenziale, all'aggiornamento della graduatoria e a fissare nuovi termini di presentazione delle rendicontazioni finali, secondo la tempistica prevista dal presente bando.

#### **Art. 11 Obblighi delle imprese beneficiarie dei voucher**

1. I soggetti beneficiari dei voucher sono obbligati, pena decadenza totale o parziale dell'intervento finanziario:
  - a) al rispetto di tutte le condizioni previste dal Bando;
  - b) ad assicurare che gli interventi realizzati non siano difformi da quelli individuati nella domanda presentata;
  - c) a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
  - d) a sostenere, nella realizzazione degli interventi, un investimento pari o superiore all'importo minimo richiesto e comunque non inferiore al 70% delle spese ammesse a contributo;
  - e) a conservare per un periodo di almeno 10 (dieci) anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo la documentazione attestante le spese sostenute e rendicontate;
  - f) ad assicurare la puntuale e completa realizzazione delle attività in conformità alla domanda presentata e ammessa a beneficio, salvo eventuali modifiche per cause di forza maggiore e non dipendenti dalla volontà dell'impresa, preventivamente autorizzate dalla Camera di commercio. A tale proposito si precisa che non sono accolte in alcun modo le richieste di variazione delle spese pervenute alla Camera di commercio di Reggio Emilia successivamente alla effettiva realizzazione delle nuove spese oggetto della variazione. Le eventuali variazioni devono essere tempestivamente segnalate, motivandole adeguatamente, e comunque prima della presentazione della rendicontazione delle spese sostenute scrivendo all'indirizzo PEC [cciaa@re.legalmail.camcom.it](mailto:cciaa@re.legalmail.camcom.it);
  - g) a segnalare l'eventuale perdita, prima dell'erogazione del voucher, del punteggio base di cui all'art. 2, comma 5 del presente Bando;
  - h) a fornire tutte le informazioni che la Camera di commercio riterrà necessarie al fine di valutare l'impatto che l'azione camerale produce sul territorio.

#### **Art. 12 Rendicontazione e liquidazione dei contributi**

1. La liquidazione del contributo concesso avverrà in un'unica soluzione, a saldo, una volta ultimate le attività e dietro presentazione di apposita documentazione di rendicontazione finale.
2. **Le rendicontazioni finali dovranno essere presentate**, mediante pratica telematica attraverso lo sportello on line "Contributi alle imprese", all'interno del sistema Webtelemaco di Infocamere - Servizi e-gov non oltre il **30/06/2023, pena la decadenza del contributo**.  
Alla pratica telematica di rendicontazione dovrà essere allegata, **a pena di decadenza dai benefici, la seguente documentazione firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa:**

- a. Modello base generato dal sistema (formato xml);
- b. Modulo di rendicontazione disponibile sul sito internet [www.re.camcom.gov.it](http://www.re.camcom.gov.it) – nella pagina dedicata al Bando VI22 - all'interno della sezione "Contributi alle imprese", compilato in ogni sua parte (da salvare o scansionare),

**Alla pratica telematica relativa alla rendicontazione di contributo, dovrà essere allegata inoltre la seguente documentazione firmata digitalmente**

- c. Copie pdf delle fatture e degli altri documenti di spesa rispondenti fedelmente, in termini di tipologia d'investimento, ai preventivi prodotti in sede di presentazione della domanda di contributo sui quali si chiede venga apposto il CUP (Codice Unico di Progetto) risultante dall'atto di concessione del contributo.



- d. Copie dei pagamenti effettuati. Sono ammessi esclusivamente i pagamenti effettuati dal beneficiario in forma di bonifico bancario, ricevuta bancaria (Ri.Ba), assegno, carta di credito aziendale. Nel caso di pagamenti con Ri.Ba oltre alla ricevuta sarà necessario fornire copia dell'estratto conto bancario in cui sia visibile il riferimento al pagamento e il codice identificativo dell'operazione; in caso di pagamenti diretti con assegni sarà accettata come quietanza la fotocopia dell'assegno, unitamente all'estratto conto comprovante l'avvenuto pagamento; nel caso di utilizzo di carta di credito, alla fattura dovrà essere allegata copia leggibile dello scontrino POS, unitamente all'estratto conto comprovante l'avvenuto pagamento. Si invita a regolare i pagamenti preferibilmente attraverso bonifico singolo, assicurando in ogni caso la riconducibilità del pagamento al singolo documento di spesa;
  - e. Relazione tecnica finale di intervento firmata digitalmente dal Legale rappresentante e contenente una descrizione dettagliata delle attività realizzate e i risultati conseguiti;
  - f. Ulteriori documenti attestanti le attività effettivamente realizzate. Tutte le consulenze dovranno essere comprovate allegando il contratto (o ordine di acquisto o lettera di incarico professionale) nel quale siano specificati durata, compenso, dettaglio delle attività oggetto dell'incarico. Le spese per consulenza dovranno essere ampiamente documentate all'interno della relazione tecnica finale di cui al precedente punto e).
3. Non è consentita l'integrazione dei documenti obbligatori della rendicontazione, è consentita la mera regolarizzazione di cui all'art. 71, comma 3 DPR 445/2000.
  4. Nel caso in cui la fattura sia stata emessa antecedentemente alla data di ricevimento della comunicazione di avvenuta concessione del contributo, o nel caso di fatture emesse da fornitori esteri, o nei casi in cui il CUP non fosse presente, è possibile inserire manualmente e in modo indelebile tale dicitura nella fattura "cartacea" originale mentre in caso di fattura "elettronica" sarà necessario presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che, data l'origine elettronica della fattura non è possibile apporre il codice CUP in questione sull'originale, ma tale fattura non è stata utilizzata e non verrà utilizzata per ottenere altri finanziamenti pubblici.
  5. Sarà facoltà dell'Ente camerale richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per un corretto esame della rendicontazione prodotta, con la precisazione che la mancata presentazione di tali integrazioni, entro il termine di 15 giorni dalla ricezione della relativa richiesta, comporta la decadenza del contributo.
  6. La liquidazione del contributo sarà, altresì, subordinata alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), che verrà acquisito d'ufficio secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e alla regolarità del pagamento del diritto annuale dovuto.
  7. In sede di erogazione si provvederà alla riquantificazione dei contributi spettanti ai singoli beneficiari sulla base delle spese effettivamente rendicontate.  
In particolare: qualora le spese rendicontate fossero inferiori rispetto a quelle ammesse a preventivo, il contributo sarà proporzionalmente ridotto, nel caso in cui le spese rendicontate risultassero superiori, il contributo riconoscibile corrisponderà comunque a quello ammesso a contributo.
  8. Nel caso in cui l'impresa abbia esposizioni debitorie in sospeso con la Camera di commercio di Reggio Emilia (ad esclusione di quanto previsto negli ulteriori articoli del bando per il diritto annuale), si procederà alla compensazione tra le somme dovute e l'ammontare del contributo riconoscibile.

### **Art. 13 Controlli**

1. La Camera di commercio si riserva la facoltà di svolgere, anche a campione e secondo le modalità da essa definite, tutti i controlli e i sopralluoghi ispettivi necessari ad accertare l'effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il voucher ed il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente Bando

#### **Art. 14 Revoca del contributo**

1. Il voucher sarà revocato, comportando la restituzione delle somme eventualmente già versate, nei seguenti casi:
  - a) mancata o difforme realizzazione dell'iniziativa;
  - b) mancata trasmissione della documentazione relativa alla rendicontazione secondo le modalità e i termini previsti al precedente art. 12;
  - c) sopravvenuto accertamento o verificarsi di uno dei casi di esclusione di cui al precedente art. 4;
  - d) mancato rispetto degli obblighi delle imprese beneficiarie dei voucher previsti al precedente art. 11;
  - e) l'importo complessivo della spesa rendicontata risulti inferiore **al 70% di quella preventivata** e ammessa a contributo;
  - f) l'importo complessivo della spesa rendicontata risulti inferiore al costo minimo previsto pari a € 3.000,00;
  - g) rilascio di dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento del contributo;
  - h) impossibilità di effettuare i controlli di cui all'articolo 13 per cause imputabili al beneficiario;
  - i) esito negativo dei controlli di cui all'art.13;
  - j) rinuncia da parte del beneficiario.
2. In caso di revoca del contributo le eventuali somme, erogate dalla Camera, dovranno essere restituite maggiorate degli interessi legali, ferme restando le eventuali responsabilità penali.

#### **Art. 15 Responsabile del Procedimento**

1. Ai sensi della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, il procedimento riferito al presente bando è assegnato al responsabile del servizio Assistenza alle Imprese. Per avere qualsiasi chiarimento ed informazione è possibile rivolgersi all'Ufficio Contributi e Internazionalizzazione tel. 0522/796519-528-520; email [promozione@re.camcom.it](mailto:promozione@re.camcom.it).

#### **Art. 16 Norme per la tutela della privacy**

1. Nel contesto del presente Bando, il conferimento di dati personali forniti a mezzo della compilazione e sottoscrizione del modulo predisposto (allegato alla modulistica del presente Bando) è necessario/obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti indicati nel Bando e per la successiva emissione del contributo. La Camera, quale Titolare del trattamento, tratterà eventuali dati personali forniti nel rispetto dei principi enucleati all'art. 5 del Regolamento europeo n. 2016/679 (c.d. 'GDPR') in virtù del quale i dati devono essere adeguati e pertinenti a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati ("minimizzazione dei dati"); trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato; raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime; nonché trattati in modo non incompatibile con le finalità perseguite ("limitazione delle finalità").  
L'informativa estesa ai sensi dell'art. 13 e 14 del GDPR e D.lgs. 196/2003 e s.m.i. viene resa con il modulo di partecipazione al Bando.